



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DI PRIMO GRADO

DI CATANZARO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- MURONE SALVATORE Presidente
- BATTAGLIA ANTONIO Relatore
- TACCARDI MARIA EVANGELISTA Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1937/2022
depositato il 01/09/2022

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020190015908071000 TARI 2014
contro:
AG.ENT. - RISCOSSIONE - CATANZARO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
BRANCALE DANIELE
VIA APPENNINO MERIDIONALE NORD 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1937/2022

UDIENZA DEL

23/02/2023 ore 11:00

N° 1819/2023

PRONUNCIATA IL:

23/02/2023

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06/07/2023

Il Segretario





Svolgimento del processo

[redacted] ha impugnato la cartella di pagamento n. 03020190015908071000 notificatagli da Agenzia delle Entrate Riscossione e relativa al mancato pagamento della TARI per l'anno 2014.

Ha citato l'Agente della Riscossione ed ha eccepito;

- 1) La mancata notifica dell'avviso di accertamento quale atto prodromico;
- 2) l'intervenuta prescrizione decadenza del tributo.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, regolarmente citata, ha omesso di costituirsi.

All'udienza del 23 febbraio 2023 il Collegio ha deliberato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Deve essere accolta, data la fondatezza assorbente, la censura in cui il ricoorrente sostiene l'avvenuta prescrizione del credito da parte del comune di [redacted]

La cartella esattoriale impugnata, infatti, origina da un avviso di accertamento risalente all'anno 2019, mai notificato al ricoorrente.

La L. 27 dicembre 2006 all'art. 1 comma 161 stabilisce che "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".

Nel caso di specie non è stata dimostrata dall'Ufficio, stante la sua mancata costituzione, la notificazione di un avviso di accertamento concernente un omesso versamento, come desumibile dalla cartella esattoriale che ha dato luogo al contenzioso.

Il successivo comma 163 recita che "Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al



contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo".

Nel caso di specie non è stata rispettata la sequenza procedimentale che richiede l'emissione di avvisi di accertamento entro il quinto anno successivo dalla maturazione del tributo locale, dunque non abbiamo avuto un accertamento definitivo e ne consegue che il procedimento di riscossione coattiva è stato esercitato oltre il triennio indicato dal legislatore con il comma 163 ora richiamato, per cui va dichiarata l'avvenuta prescrizione della tariffa smaltimento rifiuti pretesa dall'Ufficio.

Il ricorso va quindi accolto, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella n. 03020190015908071000;

Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 230,00 di cui € 30,00 per spese ed € 200,00 per onorari, oltre Iva ed accessori come per legge. ^h

Catanzaro 23.2.2023

L'Estensore
dott. Antonio Battaglia

Il Presidente
dott. Salvatore Murone

